



Revisione del Regolamento AGCM in materia di rating di legalità Osservazioni di Confindustria

4 Novembre 2015

Position Paper

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato una consultazione pubblica finalizzata alla parziale riforma del Regolamento adottato il 14 novembre 2012 per disciplinare i criteri e le modalità di attribuzione alle imprese del cd. *rating* di legalità, ai sensi dell'art. 5-ter del Decreto Legge n. 1/2012 (di seguito, "Regolamento") e successivamente modificato.

L'obiettivo della consultazione è di rafforzare l'efficacia dei controlli effettuati dall'Autorità ai fini del rilascio del *rating* ed elevare gli standard di legalità richiesti alle imprese.

Come noto, Confindustria ha promosso l'introduzione di questo strumento nell'ordinamento nazionale ed è convinta della necessità di valorizzarne le potenzialità.

Per questa ragione, l'auspicio è che il *rating* di legalità attribuito alle imprese dall'Autorità sia effettivamente considerato dagli istituti bancari e dalle pubbliche amministrazioni concessionarie di finanziamenti, in attuazione di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico n. 57 del 28 febbraio 2014.

Al contempo, è importante che questo strumento trovi adeguata considerazione anche sul piano reputazionale come peculiare garanzia di correttezza nell'agire economico da parte delle imprese interessate. Garanzia che può senza dubbio contribuire alla trasparenza dei rapporti economici e, in particolare, delle gare di appalto.

Pertanto, nell'ottica di fornire un contributo costruttivo, si indicano di seguito le osservazioni riguardanti alcune criticità della bozza di Regolamento sottoposta a consultazione, che potrebbero limitare la portata innovativa e la diffusione dello strumento e, pertanto, andrebbero superate.

Osservazioni di dettaglio

Art. 7, comma 2-bis

Per quanto riguarda gli obblighi informativi, la bozza del Regolamento introduce la previsione che consente all'Autorità di individuare ogni anno un campione rappresentativo, pari al 10% delle imprese in possesso del *rating* di legalità, e di inviarne l'elenco alla Guardia di Finanza al fine di verificarne la regolarità fiscale e contributiva. Entro 60 giorni la Guardia di Finanza comunica all'Autorità gli esiti delle verifiche.

Revisione Regolamento AGCM in materia di rating di legalità – Osservazioni Confindustria

Questo intervento non appare coerente con quelle disposizioni normative che, negli ultimi anni, hanno puntato a orientare la disciplina dei controlli sulle imprese a principi di razionalizzazione, per ridurre gli oneri ingiustificati a carico dei destinatari e, al contempo, rendere più efficaci gli stessi controlli pubblici.

Il riferimento è, innanzitutto, alle previsioni contenute al riguardo nel c.d. Decreto Semplifica Italia (v. art. 14, DL n. 5/2012, convertito in legge n. 35/2012) e alle Linee Guida in materia di controlli che, di conseguenza, sono state approvate mediante intesa in sede di Conferenza unificata il 24 gennaio 2013.

Pertanto, si propone di stralciare questa previsione, che rischia, tra le altre cose, di disincentivare il ricorso al *rating*. In subordine, sarebbe quantomeno necessario escluderne l'applicazione per quelle imprese che risultano in possesso di certificazioni e attestati di conformità riconosciuti a livello nazionale e internazionale e, comunque, per quei beneficiari che hanno già ottenuto il *rating* di legalità sulla base del vigente Regolamento.

Art. 2, comma 2, lettere a) e b)

Con riferimento ai requisiti per l'attribuzione del *rating* di legalità, quello dell'assenza di misure di prevenzione, di misure cautelari e di provvedimenti di condanna viene esteso anche a *“tutte le persone fisiche, figure apicali dell'impresa [...] la cui carica e/o posizione è cessata nell'anno precedente la richiesta di rating”*.

Tale modifica rischia di penalizzare proprio le imprese che, attraverso l'interruzione del rapporto di lavoro, hanno adottato una chiara e netta presa di posizione nei confronti di ex dipendenti che si sono resi responsabili dei reati rilevanti ai fini dell'accesso al *rating* di legalità (di cui alla prima parte dello stesso art. 2, co. 2, lettera a), ovvero di condotte non conformi alle regole aziendali.

Peraltro, questa nuova previsione contrasterebbe con altre disposizioni dello stesso Regolamento. Infatti, il principio della dissociazione trova espresso riconoscimento nell'ambito del Regolamento (v. art. 2, comma 4, lett. b) e comma 5), laddove si consente l'accesso al *rating* anche alle imprese che non presentano più legami o connessioni con i soggetti responsabili di condotte illecite rilevanti, a seguito di propria determinazione o di intervento dell'Autorità.

Al fine di calibrare la nuova previsione all'effettiva esigenza di ostacolare solo i tentativi concreti di aggiramento del requisito di cui all'art. 2, co. 2, lett. a) e b), si propone di introdurre una espressa esclusione per i casi in cui la carica e/o posizione del soggetto apicale è cessata in ragione di un

Revisione Regolamento AGCM in materia di rating di legalità – Osservazioni Confindustria

provvedimento che attesti la dissociazione dell'impresa rispetto alla condotta posta in essere dall'ex dipendente.

Art. 3, comma 5

Per quanto riguarda la valutazione dei requisiti, la bozza di Regolamento introduce la riduzione del punteggio ove *“l'impresa non abbia denunciato all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal presente Regolamento, commessi a danno dell'imprenditore o dei propri familiari e collaboratori.”*

Sul punto, si segnala anzitutto l'esigenza di chiarire che spetta al legale rappresentante dell'impresa, e non a quest'ultima, di denunciare eventuali tentativi di reati previsti dal Regolamento a danno dell'imprenditore o dei propri collaboratori e familiari.

Inoltre, sarebbe opportuno integrare la disposizione prevedendo che essa si applica solo laddove il rappresentante legale dell'impresa sia venuto a conoscenza del fatto e non lo abbia tempestivamente denunciato.

Art. 5, comma 3-quater

Nell'ambito della disciplina del procedimento per l'attribuzione del *rating* di legalità, la bozza di Regolamento inserisce la facoltà dell'Autorità di prorogare, per esigenze istruttorie, il termine massimo di durata della procedura di verifica dei requisiti e di effettiva attribuzione del *rating* (60 giorni), dandone comunicazione all'impresa richiedente.

La previsione non pone limiti temporali e di motivazione a tale facoltà di proroga, col rischio di attenuare le garanzie di certezza e trasparenza del relativo procedimento amministrativo.

Pertanto, sarebbe opportuno specificare che la proroga può essere disposta soltanto in caso di particolare complessità delle verifiche, limitando la durata della stessa a un periodo massimo, ad esempio di ulteriori 30 giorni.

Art. 2, co. 2, nuova lettera I)

Sempre in tema di disciplina dell'accesso delle imprese al *rating*, la bozza di Regolamento inserisce un ulteriore requisito che consiste nel *“non essere controllata di diritto o di fatto da società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello stato in cui hanno sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o comunque il controllo”*.

La formulazione di tale previsione crea qualche incertezza interpretativa circa il suo ambito applicativo.

Revisione Regolamento AGCM in materia di rating di legalità – Osservazioni Confindustria

In ogni caso, ci si chiede se l'Autorità abbia valutato l'impatto di questo nuovo requisito sulle imprese che, pur avendo assetti proprietari trasparenti e perseguendo politiche societarie virtuose, sono controllate da società che risiedono in Paesi i cui regimi di pubblicità non consentono di individuare agevolmente i *“soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o il controllo della società richiedente il rating”*.

Ulteriori proposte di modifica

La revisione del Regolamento può rappresentare anche l'occasione per introdurre ulteriori modifiche funzionali a valorizzare il ruolo del *rating* di legalità sul piano della qualificazione delle imprese ai fini della partecipazione a gare di appalto, nonché ad ampliare il novero delle imprese che possono accedere al *rating*.

A tal fine si formulano, in particolare, le seguenti proposte:

- i.* esentare le imprese titolari del *rating* di legalità dalla dimostrazione dei requisiti di ordine morale nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- ii.* sostituire con il rinvio alla soglia prevista dalla legge il riferimento all'importo di 1.000 euro che il Regolamento vigente individua come limite al di sopra del quale l'impresa richiedente il *rating* è tenuta a utilizzare strumenti tracciabili per effettuare pagamenti e transazioni finanziarie (v. art. 2, co. 2, lett. *g*). La previsione di una soglia mobile ai fini dell'accesso al *rating* consentirebbe di allinearla a quella, suscettibile di variazioni, prevista dalla disciplina sulle limitazioni all'uso del contante.